

19126 / 2011

**ORIGINALE**



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RIE D. 77/11

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 9802/2009

TERZA SEZIONE CIVILE

Cron. 19126

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 5265

- Dott. ALFONSO AMATUCCI - Presidente - Ud. 04/07/2011
- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere - PU
- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Rel. Consigliere -
- Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere -
- Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

contributo  
unificato

**SENTENZA**

sul ricorso 9802-2009 proposto da:

D  P  elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso lo studio  
dell'avvocato COGGIATTI CLAUDIO, che lo rappresenta e  
difende unitamente all'avvocato ANDREA MANTOVANI  
giusto mandato in atti;

- **ricorrente** -

2011

**contro**

1787

I  C  elettivamente  
domiciliato in ROMA, Via COLA DI RIENZO 217 (STUDIO  
LEG. FRATTARI), presso lo studio dell'avvocato



FRANCESCO SCOZZAFAVA, rappresentato e difeso  
dall'avvocato DE CARLO FIORINDINA SILVANA giusto  
mandato in atti;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

F [ ] R [ ], A [ ] S.P.A. ,  
IMMOBILIARE C [ ] S.R.L. , L [ ]  
S.A.S. , P [ ] B [ ], GRUPPO EDILE G [ ] DI  
P [ ] B [ ] , T [ ] G [ ] , P [ ]  
C [ ] [ ] Z [ ] M [ ]  
[ ] ;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 39/2008 della CORTE D'APPELLO  
di TRENTO, depositata il 26/02/2008 R.G.N. 134/2006;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 04/07/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO  
TRAVAGLINO;

udito l'Avvocato MANTOVANI ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. CARLO DESTRO che ha concluso con il  
rigetto del ricorso.

## IN FATTO

Nel maggio del 2006 [C] [I] propose appello avverso la sentenza con la quale il tribunale di Trento, accogliendone la domanda risarcitoria proposta nei confronti della sas Gruppo Edile [G] e di [R] [F], la aveva di converso rigettata nei confronti, tra gli altri, di [P] [D].

La corte di appello di Trento accolse l'impugnazione, ritenendo il [D] corresponsabile del grave infortunio di cui era rimasto vittima l'appellante nel corso dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione e demolizione di un fabbricato.

La sentenza è stata impugnata dal [D] con ricorso per cassazione sorretto da un unico, complesso motivo di doglianza, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso [C] [I].

## IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La denuncia, **con il primo e unico motivo** di censura, del vizio di *insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo* coglie, difatti, nel segno.

Le circostanze di fatto - puntualmente riportate in seno al motivo in esame in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso -, ricostruite nella loro diacronica e sinergica significazione, non possono

condurre, se non in modo illogico e contraddittorio, alle conclusioni cui giunge la corte d'appello giuliana.

Nessuna condotta men che prudente e men che diligente, difatti, poteva essere legittimamente ascritta al direttore dei lavori, volta che:

- il D, nonostante la assoluta carenza del potere, nell'ambito di un appalto privato, di ordinare la sospensione dei lavori, potendo egli "soltanto manifestare il suo dissenso alla prosecuzione astenendosi dal continuare a dirigerli", come condivisibilmente affermato da questa corte con la sentenza n. 15798 del 2003 - onde l'erroneità in diritto della pronuncia oggi impugnata nel ritenere viceversa esistenti e violati tali poteri, senza alcuna indagine circa la loro fonte, normativa o negoziale - aveva segnalato l'inesistenza delle necessarie condizioni per la prosecuzione dell'opera con missiva 29.7.1999, contestualmente disponendo proprio la (non prevista e non dovuta) sospensione dei lavori (la stessa sentenza ne dà conto, contraddittoriamente con il restante impianto motivazionale, al folio 23);

- il contenuto di tale missiva - ritualmente riprodotto in ricorso - dà prova della rilevata, ritenuta e dichiarata illegittimità delle condizioni di realizzazione dell'opera da parte del D, con puntuale e analitica specificazione delle violazioni di legge in materia di sicurezza e organizzazione del lavoro compiute e a

compiersi, e con contestuale invito alla committenza ad attivarsi urgentemente per un incontro;

- La manifestazione del proprio esplicito dissenso da parte del direttore dei lavori, in uno con la già disposta sospensione (sia pur *ultra vires et onera sua*), e l'altrettanto esplicito avviso al committente dell'opera integra, completa ed esaurisce l'orbita degli incumbenti facenti capo a  P  D , onde l'impredicabilità *tout court* di una sua qualsivoglia responsabilità (non a caso mai considerata in sede penale, ove egli non ebbe giammai ad assumere la veste né di indagato né di imputato).

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la corte, decidendo, come è in suo potere, nel merito della odierna vicenda processuale, assolve  P  D  dalla responsabilità risarcitoria ascrittagli.

Motivi di equità inducono alla compensazione delle spese di entrambi i giudizi, di appello e di cassazione.

### P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso e decidendo nel merito assolve  P  D  dalla responsabilità risarcitoria ascrittagli. Compensa le spese del giudizio di appello e di cassazione tra tutte le parti costituite.

Così deciso in Roma, li 4.7.2011

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

20 SET. 2011  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA